

Allegato al Verbale di Accordo Sindacale per CIGD del 30.03.2020

Addì 30 marzo 2020 in modalità di **video conferenza** con l'ausilio del sistema Skipe si è svolto un incontro tra:

- la società Tata Italia s.p.a., - Legale Rappresentante sig. Giuseppe Tatarella - con sede legale a Bitonto (BA) - S.P. 232 KM 5,200 p.iva 05597220721 rappresentata dal dott. Luigi Duraccio – Consulente del Lavoro in qualità di delegato;
- Per la Filcams Cgil Nazionale il Sig.ra Sergio Aliprandi.
- Per la Fisascat Cisl Nazionale il Sig. Stefania Chicca.
- Per la Uiltucs Nazionale il Sig. Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- in data odierna, le costituite parti, hanno sottoscritto Verbale di Accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga, con decorrenza dal 12.03.2020 per la durata di 9 settimane, ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, individuandone le modalità applicative;
- tale strumento non consente al datore di lavoro l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale al personale coinvolto nelle sospensioni/riduzioni di orario, in quanto l'art. 22 dispone esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, entro termini al momento non ipotizzabili;
- su sollecitazione delle OO.SS. costituite, le parti condividono la necessità di assicurare una continuità di reddito ai lavoratori interessati;

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE

- Al fine di salvaguardare la continuità di reddito dei lavoratori coinvolti nelle riduzioni/sospensioni, per l'intera durata della Cassa Integrazione, salvo disponibilità finanziaria, la società riconoscerà, entro le normali scadenze in atto per il pagamento delle retribuzioni, un prestito aziendale nelle seguenti misure:
 - € 500,00 in aggiunta alla eventuale retribuzione del mese di Aprile. Tale importo è riferibile ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, andrà riproporzionato per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - € 250,00 in aggiunta alla retribuzione del mese di Maggio. Tale importo è riferibile ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, andrà riproporzionato per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - Nessuna anticipazione sarà riconosciuta, nei casi di applicazione della "riduzione orario di lavoro" in luogo della "sospensione a zero ore" e/o di ricezione dell'indennità di cassa integrazione dall'inps.
- Le anticipazioni saranno recuperate dalla società, mediante decurtazione, a titolo di acconto, nelle mensilità di Giugno – Luglio ed Agosto, successive alla scadenza della cassa integrazione, sottoscritta con Verbale di Accordo del 30.03.2020. in misura pari ad 1/3 del totale per ciascun mese.
- Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, potrà essere decurtata in unica soluzione, l'intera somma a debito del lavoratore. La decurtazione potrà essere applicata su tutti gli elementi diretti e differiti della retribuzione, ivi compreso il TFR.

L.C.S.

